

Guida alle semplificazioni

del decreto legge del Fare











"Approvato il decreto del Fare, si apre la fase importante e delicata dell'attuazione delle nuove norme. Per questo è essenziale che cittadini e imprese siano informati delle nuove opportunità che la legge offre loro.

La Guida alle semplificazioni del Fare rappresenta uno strumento messo a disposizione di cittadini e imprese per conoscere e far valere i loro diritti".

Gianpiero D'Alia

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione



presentazione

Il decreto legge n. 69 del 2013 (cosiddetto "decreto del Fare"), convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98, contiene numerose misure di semplificazione. Si tratta di provvedimenti che sono anche frutto delle attività di misurazione degli oneri burocratici e di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni condotte dal Dipartimento della funzione pubblica.

Oltre a interventi di carattere generale, indispensabili per dare certezza ai tempi di conclusione delle pratiche, quale l'indennizzo automatico e forfettario, vi sono numerose misure che consentiranno di ridurre i costi burocratici, di contribuire a rimettere in moto gli investimenti e di agevolare la ripresa in settori chiave. Il provvedimento interviene, infatti, su adempimenti burocratici particolarmente costosi per le imprese. Ad esempio, in materia di edilizia e di sicurezza sul lavoro, sono stati stimati costi pari a circa 7,7 miliardi di euro all'anno per le PMI. I risparmi derivanti dagli interventi del decreto del Fare sono stati quantificati in via preliminare in circa 500 milioni di euro all'anno. La stima preliminare dei risparmi sarà integrata con la collaborazione delle associazioni imprenditoriali attraverso approfondimenti mirati, anche sulla base dell'esperienza attuativa.

Le pagine che seguono hanno la finalità di far conoscere e utilizzare le nuove semplificazioni che potranno far risparmiare tempo e denaro a imprese e cittadini. La Guida, inoltre, contiene apposite sezioni di approfondimento per chi vuole saperne di più.

Antonio Naddeo

(Capo Dipartimento della funzione pubblica)



indice

Indennizzo per il mancato rispetto dei tempi	9
Date uniche per i nuovi obblighi	11
Semplificazioni per l'Edilizia	13
Semplificazioni in agricoltura	17
Semplificazioni in materia di DURC	19
Lavoro: meno carte, più sicurezza	21
Trasmissione online del certificato medico di gravidanza	28
Procedure più semplici per ottenere la cittadinanza	28
Zone a burocrazia zero	29
Semplificazione del procedimento per l'autorizzazione	
paesaggistica	30
Semplificazioni in materia di ambiente	31
Eliminazione di certificazioni sanitarie inutili	33
Semplificazioni in materia di mediazione civile e commercia	ale.34
Semplificazioni fiscali	35







Indennizzo per il mancato rispetto dei tempi

(art. 28)

Viene introdotto il diritto all'indennizzo automatico e forfettario: in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per la conclusione di una pratica, l'amministrazione è tenuta a corrispondere una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Quando è inadempiente, l'amministrazione paga una sanzione "a favore" dell'utente. In questo modo le amministrazioni saranno impegnate ad assicurare la certezza dei termini di conclusione dei procedimenti.

Data la novità dell'indennizzo e i delicati aspetti finanziari ad esso collegati, la disposizione sarà immediatamente operativa per le domande riguardanti l'avvio e l'esercizio delle attività d'impresa presentate a partire dal 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto del Fare). Entro 18 mesi, sulla base della prima sperimentazione, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio, sentite le Regioni e i Comuni, verrà stabilita la conferma dell'indennizzo, la sua rimodulazione o estensione, anche graduale, agli altri procedimenti.

Come si fa a richiedere l'indennizzo?

Se l'amministrazione non ha rispettato i tempi previsti per il rilascio di un provvedimento che riguarda l'avvio o l'esercizio dell'attività d'impresa, l'interessato, entro 20 giorni, si rivolge al responsabile, appositamente nominato dall'amministrazione (titolare del potere sostitutivo), che deve concludere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto (ad esempio se un'autorizzazione doveva essere rilasciata entro 60 giorni, il titolare del potere sostitutivo deve concludere entro 30 giorni). Se non provvede, è tenuto a liquidare 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Nel caso in cui anche il responsabile del potere sostitutivo sia inadempiente, l'interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo pagando un contributo per le spese di procedimento (contributo unificato) ridotto alla metà.

La condanna dell'amministrazione è comunicata alla Corte dei Conti e al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.

Dove è possibile trovare le informazioni sui tempi di conclusione delle pratiche e sul diritto all'indennizzo?

Al momento della presentazione della domanda, l'amministrazione è tenuta a indicare (nella comunicazione di avvio del procedimento) i termini entro cui la procedura si deve concludere, a chi rivolgersi in caso di ritardo e come richiedere l'indennizzo. Le stesse informazioni devono essere pubblicate sul sito Internet.

ATTENZIONE!

L'indennizzo può essere richiesto all'amministrazione responsabile del ritardo solo per le domande per l'avvio o l'esercizio dell'attività d'impresa presentate a partire dal 21 agosto 2013.

Nel caso di procedure complesse, nelle quali intervengono più soggetti pubblici, è l'amministrazione responsabile del ritardo a pagare l'indennizzo.



Date uniche per i nuovi obblighi

(art. 29)

Sull'esempio della Commissione europea e di altri paesi dell'Unione, anche in Italia vengono introdotte le "date uniche" di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi.

Le nuove disposizioni normative e regolamentari e gli atti amministrativi a carattere generale, adottati da amministrazioni dello Stato, dovranno fissare la data di efficacia dei nuovi obblighi al 1° luglio o al 1° gennaio successivi all'entrata in vigore delle nuove norme. In caso di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa, potranno essere fissate date diverse.

Che cosa si intende per obblighi amministrativi?

Sono quegli obblighi che impongono la raccolta, la presentazione o la trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, di informazioni, atti e documenti (ad esempio domande, certificati, dichiarazioni, rapporti, etc.) oppure la tenuta di dati, documenti e registri.

Come si fa a conoscere la data di efficacia degli obblighi amministrativi?

Il cittadino o l'impresa potranno conoscere i nuovi obblighi amministrativi attraverso lo scadenzario pubblicato sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti e sul sito del Dipartimento della funzione pubblica. Le modalità di pubblicazione verranno definite con un apposito decreto.



Semplificazioni per l'Edilizia

(art. 30)

Le nuove misure di semplificazione hanno l'obiettivo di contribuire ad agevolare la ripresa di un settore fortemente colpito dalla crisi.

Risparmi

Le semplificazioni intervengono su un costo pari a 4,4 miliardi di euro all'anno. I risparmi potenziali sono valutati in circa **500 milioni di euro all'anno.** Ulteriori risparmi saranno verificati successivamente attraverso approfondimenti mirati, anche sulla base dell'esperienza attuativa.

In cosa consistono le nuove misure di semplificazione?

In primo luogo, sono garantiti tempi certi per il rilascio dei permessi di costruire, anche nei casi in cui vi siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

In secondo luogo, viene semplificata la realizzazione degli interventi edilizi che comportano modifiche alla sagoma degli edifici, per i quali ora, purché realizzati nel rispetto dei vincoli e a parità di volumetria, è sufficiente una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In precedenza era necessario il permesso di costruire.

Inoltre, le autorizzazioni eventualmente necessarie per la realizzazione dell'intervento edilizio (sismica, paesaggistica, etc.) potranno essere richieste allo Sportello unico, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di inizio lavori di edilizia libera. L'agibilità potrà essere attestata dal direttore dei lavori o da un tecnico abilitato.

Infine, è introdotta la facoltà per l'interessato di domandare il rilascio del certificato di agibilità parziale. Sono prolungati i termini di scadenza dei permessi di costruire e delle SCIA: è sufficiente una comunicazione dell'interessato.

Semplificazione degli interventi edilizi che alterano la sagoma degli edifici (comma 1, lettere a, c, e ed f)

Gli interventi edilizi che alterano la sagoma degli edifici, a parità di volumetria e nel rispetto dei vincoli, e quelli indirizzati al ripristino totale o parziale di edifici eventualmente crollati o demoliti, sono ora semplificati: il richiedente dovrà presentare una SCIA invece del permesso di costruire. Le procedure saranno più veloci per le imprese e le stesse amministrazioni.

Restano esclusi da questa semplificazione:

- gli edifici sottoposti a vincoli paesaggistici o culturali. In questi casi è possibile presentare la SCIA solo qualora sia rispettata la sagoma dell'edificio preesistente;
- le aree individuate con delibera dei Comuni all'interno delle zone omogenee A) e di quelle equipollenti. In queste aree la semplificazione non sarà operativa fino all'approvazione di tale delibera.

Inoltre, nei centri storici e nelle altre aree di particolare pregio ambientale, storico, artistico, etc., le attività sottoposte a SCIA devono essere iniziate 30 giorni dopo la presentazione della domanda.

Abolizione della dichiarazione del tecnico sull'assenza di rapporti di dipendenza (comma 1, lettera b)

Negli interventi di edilizia libera, il tecnico abilitato che redige la relazione da allegare alla comunicazione di inizio lavori non è più obbligato a dichiarare l'assenza di rapporti di dipendenza con l'impresa e con il committente.

Proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori (commi 3 e 4)

I termini di inizio e ultimazione dei lavori, previa comunicazione dell'interessato, sono prorogati di due anni, per i titoli abilitativi rilasciati prima del 21 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto del Fare). La disposizione si applica ai lavori autorizzati con permesso di costruire o iniziati a seguito della presentazione di denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività.

Eliminazione del silenzio-rifiuto nei procedimenti di rilascio del permesso di costruire nel caso di vincoli ambientali, culturali e paesaggistici (comma 1, lettera d)

In presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, i procedimenti di rilascio del permesso di costruire sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.

Qualora una delle amministrazioni competenti neghi un parere, nulla osta, etc., decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento, entro cinque giorni, comunica al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso, indicando il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. In questo modo si garantisce maggiore certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti.

Certificato di agibilità parziale (comma 1, lettera g)

Anche prima del completamento dell'opera, può essere richiesta l'agibilità:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, a condizione che: siano funzionalmente autonomi, siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, siano collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni:

b) per singole unità immobiliari, a condizione che: siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.


Attestazione di agibilità (comma 1, lettera h)

In alternativa alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità, potrà essere presentata allo Sportello unico la dichiarazione del direttore dei lavori o di un progettista abilitato che attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

Semplificazioni in caso di SCIA e di edilizia libera, quando sono necessarie altre autorizzazioni (comma 1, lettera f)

L'interessato può, prima di presentare la comunicazione di inizio lavori o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), richiedere allo Sportello unico per l'edilizia di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso (come l'autorizzazione sismica, paesaggistica, etc.) necessari per l'intervento edilizio.

L'interessato può dare inizio ai lavori solo a seguito della comunicazione da parte dello Sportello unico dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. In questo modo, l'interessato non sarà più obbligato a rivolgersi a diverse pubbliche amministrazioni per acquisire gli atti di assenso, ma unicamente allo Sportello unico, che provvede all'acquisizione degli stessi.



Semplificazioni in agricoltura

(art. 30-bis)

Sono introdotte semplificazioni riguardanti le attività di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli.

Non è più necessaria la comunicazione di inizio attività per la vendita al dettaglio esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione di prodotti tipici o locali. Gli imprenditori agricoli potranno iniziare queste attività liberamente, senza effettuare alcuna comunicazione al comune del luogo in cui ha sede l'azienda.

Viene inoltre previsto che l'attività di vendita diretta di prodotti agricoli via Internet possa essere iniziata contestualmente alla comunicazione di inizio attività al comune.



Semplificazioni in materia di DURC

(art. 31)

Più semplici e veloci i rapporti tra amministrazione e imprese, più rapidi i pagamenti e l'erogazione dei contributi: la validità del DURC (documento unico di regolarità contributiva) passa da 90 a 120 giorni. Il documento deve essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni solo per le fasi fondamentali del contratto (e non più per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula). La disposizione ribadisce che il DURC è sempre acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti informatici ed è valido anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l'invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all'interessato mediante PEC o attraverso il consulente del lavoro.

La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC quali ad esempio la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.

ATTENZIONE!

Le stazioni appaltanti e le pubbliche amministrazioni non possono chiedere il DURC alle imprese, ma devono acquisirlo d'ufficio dall'INPS, dall'INAIL e dalle casse edili.

Le nuove disposizioni sul DURC

La validità del DURC è estesa a 120 giorni nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa europea, statale e regionale. Fino al 31 dicembre 2014, la semplificazione si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

La norma estende la possibilità di rilascio del DURC con procedura compensativa anche agli appalti pubblici e a quelli privati del settore edile. Ciò significa che sarà possibile il rilascio del DURC compensando debiti e crediti vantati nei confronti dell'amministrazione. Inoltre, nei contratti pubblici, nel caso in cui il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze e lo versano direttamente agli enti previdenziali e assicurativi o alla cassa edile. Questa semplificazione si applica anche ai casi di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere.

Si ricorda, inoltre, che nell'ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il DURC è necessario:

- 1. per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva;
- 2. per l'efficacia dell'aggiudicazione del contratto;
- 3. per la stipula del contratto;
- 4. per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni di servizi e forniture;
- 5. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

Con la semplificazione il DURC, acquisito per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla gara è utilizzabile, entro 120 giorni dalla data di rilascio, anche per l'aggiudicazione e la stipula del contratto. Dopo la stipula del contratto, il DURC deve esser acquisito ogni 120 giorni ed è valido e utilizzabile per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per il rilascio dei diversi certificati di collaudo. Un'eccezione è prevista per il pagamento del saldo finale: in questo caso, le amministrazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire un nuovo DURC.

In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli Enti preposti al rilascio invitano l'interessato mediante PEC o, con lo stesso mezzo, tramite il consulente del lavoro, a regolarizzare le inadempienze entro un termine non superiore a 15 giorni.

Il DURC, nel corso dei 120 giorni di validità, può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.



Lavoro: meno carte, più sicurezza

Le semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro riguardano esclusivamente adempimenti formali, nonché oneri informativi, ma non toccano gli aspetti sostanziali della sicurezza, la cui effettività viene anzi rafforzata. La riduzione degli oneri amministrativi connessi agli adempimenti formali consentirà, infatti, di liberare risorse per assicurare più efficacemente la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In sintesi: "meno carta e più sicurezza".

Le misure di semplificazione agevoleranno le imprese nella predisposizione della documentazione richiesta dalla legge, rendendo più facile il corretto adempimento degli obblighi sostanziali per le imprese che operano nei settori a basso rischio infortunistico.

Tali misure incidono su un costo stimato di 3,3 miliardi di euro: i risparmi saranno quantificati a seguito dei decreti attuativi.

Semplificazione degli adempimenti formali in materia di lavoro (art. 32)

Semplificazione per attività a basso rischio infortunistico (comma 1, lettera b)

Considerato che in Italia un piccolo esercizio commerciale ha gli stessi obblighi di un'attività manifatturiera ad alto rischio, in coerenza con i principi internazionali, sono stati previsti modulistica e procedure semplificati "su misura" per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali. Non vengono in alcun modo abbassati i livelli di tutela sostanziale.

Il decreto del Fare prevede che siano individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, nei quali i datori di lavoro possono effettuare la valutazione del rischio utilizzando un modello semplificato.

I settori di attività a basso rischio e i modelli semplificati saranno individuati con appositi decreti del Ministro del lavoro.

Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate già previste.

Semplificazioni in materia di DUVRI (comma 1, lettera a)

Per quanto concerne il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), necessario quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese, le semplificazioni del decreto del Fare prevedono che, nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro possa, in alternativa alla predisposizione del DUVRI, nominare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con altre imprese.

In questo caso, la misura ha l'obiettivo di spostare l'attenzione dall'adempimento formale (la redazione di un documento) a quello sostanziale attraverso l'individuazione di una figura qualificata, che conosce ed è presente sul luogo di lavoro ed è, quindi, in grado di intervenire più efficacemente per evitare i rischi da interferenze.

Dell'individuazione dell'incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Ovviamente, questa misura non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

ATTENZIONE!

La semplificazione dei modelli diventerà operativa a seguito dell'adozione dell'apposito decreto e dell'individuazione dei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali

Le esclusioni dalla predisposizione del DUVRI (comma 1, lettera a)

Le esclusioni relative al DUVRI riguardano i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).

Formazione e aggiornamento (comma 1, lettere c e d)

Vengono eliminate le duplicazioni nella formazione attraverso il riconoscimento dei crediti formativi per la durata e i contenuti già forniti. Le modalità per il riconoscimento di questi crediti sono stabilite dalla conferenza Stato-Regioni.

ATTENZIONE!

La semplificazione diventerà operativa a seguito della definizione delle modalità di riconoscimento del credito formativo e dei relativi modelli da parte della Conferenza Stato-Regioni.

Notifiche preliminari per l'avvio di nuove attività (comma 1, lettera e)

È previsto l'invio della notifica preliminare attraverso lo Sportello unico (insieme all'istanza o alla segnalazione relativa all'avvio delle attività produttive), che provvederà a trasmetterla all'organo di vigilanza. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono approvati modelli uniformi per la presentazione della notifica.

ATTENZIONE!

La semplificazione diventerà operativa a seguito dell'adozione del modello con l'apposito decreto.

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (comma 1, lettera f)

I termini per effettuare la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro sono ridotti da 60 a 45 giorni. Passati quarantacinque giorni dalla richiesta, il datore di lavoro si potrà rivolgere, a propria scelta, a soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche. Le verifiche successive sono effettuate a scelta del datore di lavoro dalle ASL (oppure, se previsto con legge regionale, dall'ARPA) o da soggetti pubblici o privati abilitati.

In tal modo, sono semplificate le procedure delle verifiche, che attualmente sono estremamente complesse e non agevolano le imprese nell'adempimento di un obbligo che è nel loro interesse assolvere.

Semplificazione dei cantieri temporanei e mobili (comma 1, lettera h)

Per i cantieri temporanei e mobili sono introdotti modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera. I modelli sono approvati con apposito decreto.

ATTENZIONE!

La semplificazione dei modelli diventerà operativa a seguito dell'adozione dell'apposito decreto.

Semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche (comma 1, lettere i, I, m, n)

È prevista la telematizzazione di numerosi obblighi di comunicazione e notifica contenuti nel testo unico della sicurezza sul lavoro.

Semplificazione dei modelli per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (comma 4)

Con apposito decreto del Ministro del lavoro e del Ministro della salute (previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome) è adottato un modello semplificato per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (PSS).

ATTENZIONE!

La semplificazione dei modelli diventerà operativa a seguito dell'adozione dell'apposito decreto.

Denuncia infortuni (comma 6)

Attualmente il datore di lavoro effettua la denuncia degli infortuni (obbligatoriamente per via telematica dal 1° luglio) all'INAIL e la invia per posta all'autorità di pubblica sicurezza, che la trasmette all'ASL.

Con la semplificazione, il datore di lavoro non dovrà più mandare la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza e a tutte le autorità competenti: sarà l'INAIL a trasmetterla per via telematica.

ATTENZIONE!

La disposizione entrerà in vigore 6 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto che definisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema informativo per la prevenzione.



Semplificazioni per le prestazioni lavorative di breve durata (art. 35)

È prevista l'individuazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di semplificazioni della documentazione necessaria per dimostrare l'effettivo adempimento degli obblighi di informazione e formazione, quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell'anno solare. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni.

Trasmissione online del certificato medico di gravidanza (art. 34)

Il certificato medico che indica la data presunta del parto, il certificato di parto e il certificato di interruzione di gravidanza sono trasmessi dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, esclusivamente per via telematica, con le modalità definite da apposito decreto interministeriale. In questo modo, la lavoratrice non è più obbligata alla trasmissione dei certificati e si consente una gestione semplificata dell'*iter* amministrativo dei dati relativi alla maternità.

Procedure più semplici per ottenere la cittadinanza (art. 33)

Allo straniero o all'apolide, nato in Italia, che voglia acquisire la cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età, non sono imputabili le eventuali inadempienze dei genitori o degli uffici della pubblica amministrazione. L'interessato può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra documentazione idonea (ad esempio, con certificazioni scolastiche o mediche, attestanti la presenza del soggetto in Italia sin dalla nascita e l'inserimento dello stesso nel tessuto socio-culturale). Gli Ufficiali di Stato civile, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, devono comunicare all'interessato che, entro il termine di un anno dalla maggiore età, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. In mancanza di comunicazione, il diritto può essere esercitato anche dopo lo scadere del termine di un anno.

Zone a burocrazia zero

(art. 37)

La possibilità di individuare "zone a burocrazia zero", non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, è estesa a tutto il territorio nazionale. Con apposite convenzioni sono attivati percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi, per l'avvio e l'esercizio dell'attività delle imprese sul territorio. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni è sostituito da una mera comunicazione dell'interessato.

Le attività di sperimentazione possono essere limitate solo per motivi di tutela di interesse generale, espressamente elencati dalla norma.


Inoltre, si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito Internet istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti a tali disposizioni.



Semplificazione del procedimento per l'autorizzazione paesaggistica (art. 39)

In presenza di un piano paesaggistico regionale approvato dal Ministero dei beni culturali, il parere del soprintendente, necessario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, deve essere dato nel termine di 45 giorni (non più 90). Quando il soprintendente non rilascia il parere nel termine, l'amministrazione competente può procedere e pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione.

Inoltre, la validità delle autorizzazioni rilasciate prima del 21 agosto è prorogata di tre anni.



Semplificazioni in materia di ambiente

(art. 41)

Le misure in materia di ambiente sono finalizzate a semplificare e accelerare le procedure, riducendo gli oneri per gli operatori, nel pieno rispetto degli standard europei e senza abbassare i livelli di tutela.

Particolarmente rilevanti sono le semplificazioni introdotte in materia di:

- 1) acque emunte ai fini della bonifica dei siti contaminati;
- 2) utilizzo di terre e rocce da scavo;
- 3) materiali di riporto;
- 4) autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per attività scarsamente inquinanti (ad esempio cantine che trasformano fino a 600 tonnellate di uva all'anno, frantoi, silos per materiali vegetali) che vengono eliminate e sostituite da una comunicazione;
- 5) pastazzo di agrumi (ossia il residuo di lavorazione degli agrumi), che viene definitivamente sottratto alla disciplina dei rifiuti e sottoposto a quella dei sottoprodotti sulla base di un apposito decreto.



Eliminazione di certificazioni sanitarie inutili

(artt. 42 e 42-bis)

Si sopprimono numerose certificazioni sanitarie (ad esempio, certificati di idoneità psico-fisica o certificati di sana e robusta costituzione per l'assunzione o per lo svolgimento di alcune attività lavorative) che sono ormai ritenute non più utili.

Per saperne di più

Ad esempio, a partire dal 21 agosto 2013, non dovranno essere più presentati i seguenti certificati:

- certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
- certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;
- certificati medici degli addetti al servizio farmaceutico;
- certificato medico per la vendita dei generi di monopolio;
- certificato medico comprovante l'idoneità fisica per l'ammissione al Servizio civile nazionale:
- certificato medico comprovante l'idoneità fisica e psichica per la nomina a giudice di pace e per la nomina a giudice onorario aggregato;
- limitatamente alle lavorazioni non a rischio, il certificato di idoneità per l'assunzione come apprendista e nel caso di minori;
- il certificato medico comprovante la sana e robusta costituzione fisica per i farmacisti;
- certificato per le attività ludico-motorie e amatoriali, mentre rimane l'obbligo di certificazione per le attività sportive non agonistiche presso il medico di base (art. 42-bis).

Semplificazioni in materia di mediazione civile e commerciale


(artt. 84 e 84-bis)

Sono introdotte semplificazioni riguardanti il procedimento di mediazione civile e commerciale relativamente ai seguenti punti:

- previsione di un incontro preliminare, informativo e di programmazione, in cui le parti, davanti al mediatore, verifichino con il professionista se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente alla mediazione;
- limite temporale della durata della mediazione in 3 mesi, in luogo di 4, decorsi i quali il processo può sempre essere iniziato o proseguito;
- potere del giudice, anche in appello e in tutta l'area dei diritti disponibili, sempreché risulti opportuno in relazione alla concreta controversia, di ordinare la mediazione, rendendola condizione di procedibilità;
- previsione che attribuisce valore di titolo esecutivo all'accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, che contestualmente attestano la conformità dei patti alle norme imperative e all'ordine pubblico;
- trascrivibilità nei Registri immobiliari degli accordi di mediazione in materia di usucapione;
- integrale gratuità della mediazione per i soggetti che, nella corrispondente controversia giudiziaria, avrebbero avuto diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- gratuità della mediazione per l'ipotesi in cui, all'esito dell'incontro preliminare, non si perviene ad un accordo.

ATTENZIONE!

Per un **periodo di efficacia di quattro anni** a decorrere dal 20 settembre 2013, è stato reintrodotto il regime di **obbligatorietà** della mediazione civile e commerciale, a pena di inammissibilità della relativa azione giudiziale, nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno in caso di responsabilità medico-sanitaria e di diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.



Semplificazioni fiscali

Il decreto legge del Fare contiene numerose semplificazioni in materia fiscale.

In particolare, le disposizioni riguardano la disciplina della responsabilità fiscale negli appalti, le comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate per i titolari di partita IVA, la riscossione mediante ruolo (rateazione, vendita del bene pignorato, pignoramento dei beni strumentali, espropriazione immobiliare ed ipoteca, compensi di riscossione) la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti (art. 50)

Il decreto introduce importanti misure di semplificazione nel rapporto tra committente, appaltatore e subappaltatore, eliminando la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'Erario dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto.

Cosa è la responsabilità solidale?

La vecchia disciplina prevedeva che l'appaltatore fosse responsabile, insieme al subappaltatore, per il versamento dell'IVA e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore. La responsabilità dell'appaltatore in ogni caso non andava al di là del corrispettivo pattuito in relazione al subappalto.

Inoltre, il committente, prima di pagare il corrispettivo, era tenuto a verificare che l'appaltatore e l'eventuale subappaltatore avessero versato correttamente l'IVA e le ritenute. L'inosservanza di queste verifiche da parte del committente comportava una sanzione da 5.000 a 200.000 euro.

Come cambia la responsabilità

La responsabilità solidale dell'appaltatore rimane ferma solo per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto.

Vantaggi

Il decreto introduce un elemento di notevole semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli operatori, agevolando indirettamente la ripresa di un settore chiave, quello dell'edilizia, che rischiava di risultare fortemente penalizzato dalla maggiore complessità della vecchia disciplina.



Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate per i titolari di partita IVA (art. 50-bis)

A partire dal 1° gennaio 2015, si alleggeriscono gli adempimenti fiscali per i titolari di partita IVA che adottano il regime facoltativo di comunicazione telematica giornaliera all'Agenzia delle Entrate dei dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi e dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni non soggette a fatturazione.

Con un apposito regolamento saranno stabilite le informazioni da annotare nei registri IVA e saranno eliminati gli obblighi di trasmissione all'Agenzia di dati e dichiarazioni contenenti informazioni già ricomprese nelle comunicazioni giornaliere.

Vantaggi

Dalla data di entrata in vigore dell'apposito decreto attuativo le comunicazioni giornaliere sostituiranno gli obblighi attualmente previsti in materia di:

- comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto "spesometro", da ultimo attuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia del 2 agosto 2013);
- comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate con operatori economici con sede, residenza o domicilio in paesi black list;
- comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici degli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e trasporto conclusi con scrittura privata e non registrati;
- comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute da parte di chi cede beni o fornisce servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta;
- presentazione in via telematica all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di servizi ricevuti da soggetti stabiliti nel territorio dello Stato.

A chi si avvale della trasmissione telematica giornaliera, inoltre, non si renderanno applicabili:

- le regole sulla solidarietà del cessionario per il pagamento dell'Iva in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale;
- le regole relative alla solidarietà dell'appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto di opere o di servizi.

Ampliamento assistenza fiscale (art. 51-bis)

A partire dal 2014, anno d'imposta 2013, anche i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che non hanno un sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) tenuto a effettuare il conguaglio, come ad esempio i contribuenti che hanno perso il lavoro senza trovare un nuovo impiego possono avvalersi dell'assistenza fiscale dei Caf o dei professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), presentando il modello 730 al posto di Unico. Se dalla dichiarazione emerge un debito tributario, chi presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate anche il modello di versamento F24 oppure lo consegna compilato al contribuente che effettua il pagamento. Se dalla dichiarazione emerge un credito, in assenza del sostituto d'imposta, il rimborso è eseguito dall'Agenzia delle Entrate in base al risultato finale della dichiarazione. Per le dichiarazioni 2013, relative all'anno d'imposta 2012, il modello 730 può essere presentato solo se dal modello risulta un credito

Vantaggi

I rimborsi sono eseguiti in tempi rapidi perché l'Agenzia delle Entrate provvede a restituire gli importi a credito in base al risultato finale della dichiarazione, senza attendere l'esito delle procedure di liquidazione automatizzata.

Nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un debito tributario, il contribuente può avvalersi di chi presta l'assistenza fiscale anche per versare le imposte dovute.

Cosa fare per ottenere il rimborso

Dichiarazione 2013, anno d'imposta 2012

Occorre utilizzare il modello 730, indicando nella casella "Situazioni particolari" posta nel frontespizio il codice "1".

La dichiarazione 730-Situazioni particolari va presentata dal 2 al 30 settembre 2013 a un CAF o a un professionista abilitato.

Erogazione rimborsi

I contribuenti che vogliono ottenere l'accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, accelerando i relativi tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice Iban, possono farne richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente.

Il modello per comunicare il codice Iban deve essere presentato dal contribuente direttamente:

- in via telematica, se il contribuente è in possesso del codice pin, tramite la specifica <u>applicazione</u> disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire le coordinate del conto corrente del richiedente.

Ulteriori informazioni

Sul sito dell'<u>Agenzia delle Entrate</u> sono pubblicati il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 agosto 2013 e la circolare n. 28/E del 22 agosto 2013.



Disposizioni per la riscossione mediante ruolo

(art. 52)

Con le nuove disposizioni in materia di riscossione sono state introdotte misure finalizzate, principalmente, ad agevolare i contribuenti che, nell'attuale fase economica, si trovino in difficoltà o in momentanea carenza di liquidità.

Rateazione (comma 1, lettera a)

È prevista la possibilità di rateizzare il debito in 10 anni (120 rate mensili).

Quando si può ottenere la rateazione in 10 anni?

Nei casi in cui il cittadino si trovi, per ragioni che non dipendono dalla sua responsabilità, in una grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

In particolare, possono usufruire di tale beneficio i contribuenti non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria (72 rate mensili) e che, invece, possono sostenere un piano di rateazione più lungo.

Quando si perde il beneficio della rateazione?

Il contribuente perde il beneficio della rateazione, sia ordinaria sia in proroga, se non paga 8 rate, anche non consecutive. In precedenza il beneficio si perdeva in caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive.

ATTENZIONE!

La possibilità di estendere la rateazione diventerà operativa dopo l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto del Fare.

Vendita del bene pignorato (comma 1, lettere b, c, l)

Il decreto del fare ha introdotto importanti novità anche nella disciplina della vendita dei beni pignorati semplificandone l'iter e rendendola più efficace.

Vendita in proprio

Nel caso in cui il debitore, previa autorizzazione di Equitalia, voglia vendere direttamente il bene pignorato, può farlo entro 5 giorni dalla data fissata per il primo incanto. Se poi è necessario procedere a un secondo incanto, il debitore ha ancora la possibilità di effettuare la vendita in proprio del bene entro il giorno precedente a quello fissato per tale nuovo incanto.

Per dare al debitore più tempo per procedere alla vendita in proprio, è stato esteso da 120 a 200 giorni il periodo di efficacia del pignoramento del bene.

ATTENZIONE!

Non si possono espropriare i "beni essenziali" . Il decreto prevede, infatti, che l'agente della riscossione non dia corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali», da individuare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con l'Istat.

Pignoramento dei beni strumentali (comma 1, lettera d)

Tenendo conto delle difficoltà economiche che in questo periodo sta affrontando anche il settore produttivo, è stato previsto che il pignoramento dei beni strumentali per l'esercizio dell'attività d'impresa o della professione, possa essere effettuato solo:

- nei limiti di un quinto del loro valore complessivo;
- se gli altri beni del debitore, non strumentali, non siano sufficienti a saldare l'intero debito.

In ogni caso, per consentire al debitore di mantenere attiva la produzione anche dopo il pignoramento, salvaguardando così l'occupazione e il tessuto produttivo, è stato previsto che:

- il termine di efficacia del pignoramento per i beni strumentali sia più lungo (360 giorni) di quello ordinario;
- il debitore sia nominato custode dei beni pignorati;
- il primo incanto non possa essere fissato prima che siano trascorsi 300 giorni dalla data del pignoramento.

Queste novità sono estese anche a favore dei debitori costituiti in forma di società.

Pignoramenti presso terzi (comma 1, lettera e)

Il soggetto terzo che riceve dall'agente della riscossione l'ordine di pagare le somme dovute dal debitore iscritto a ruolo, ha ora 60 giorni di tempo (e non più 15) per effettuare il versamento. In questo modo, non soltanto viene agevolato il terzo pignorato (che ha a disposizione un tempo più lungo per pagare) ma è anche più tutelato il debitore che può utilizzare questo periodo per fornire eventuali elementi in grado di fermare la riscossione.

Pignoramenti di stipendi (comma 1, lettera f)

Il decreto del Fare risolve una criticità che si genera nei casi in cui, per recuperare il credito pubblico, l'agente della riscossione procede al pignoramento delle somme sul conto corrente del debitore. Considerato che sui conti correnti, anche in base alle recenti modifiche normative, affluiscono, ormai in modo generalizzato, gli stipendi e le pensioni, si è reso necessario intervenire per non compromettere la capacità di sostentamento delle fasce deboli della cittadinanza. È stato previsto, quindi, che l'ultimo accredito sui conti correnti bancari e postali del debitore, di stipendio, pensione o altre somme relative al rapporto di lavoro non possa più essere pignorato e rimanga a disposizione della persona interessata.

Espropriazione immobiliare e ipoteca (comma 1, lettere g, h)

Sempre allo scopo di tutelare i debitori, è stata modificata la disciplina delle espropriazioni immobiliari e delle iscrizioni di ipoteca stabilendo nuovi limiti alla loro applicazione, così da riservare le misure di riscossione più incisive ai casi in cui l'ammontare del credito da recuperare sia più rilevante.

Quando non si può procedere all'espropriazione?

L'agente della riscossione non può effettuare l'espropriazione se l'immobile:

- 1. è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
- 2. è l'unico immobile di proprietà del debitore;
- 3. non è di lusso, (cioè con le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), ovvero è una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).

Negli altri casi l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare solo se:

- l'importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro;
- sono passati sei mesi dall'iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.

Quando si iscrive ipoteca?

Con il decreto del Fare è stato chiarito che l'ipoteca può essere iscritta dall'agente della riscossione solo per debiti superiori a 20.000 euro, anche quando non ci sono le condizioni per procedere all'espropriazione.



Efficacia e pubblicità delle operazioni di vendita (comma 1, lettere *i*, *l*, *m*)

Per rendere più veloci e proficue le operazioni di vendita è stato previsto che:

- l'agente della riscossione deve pubblicare l'avviso di vendita sul suo sito Internet entro il termine di 20 giorni precedenti alla data fissata per il primo incanto:
- va diffusa al pubblico, su disposizione del giudice, la notizia degli incanti tramite giornali o con altre forme di pubblicità commerciale;
- nel caso in cui il giudice ritenga non adeguato il valore del bene come determinato per legge, la vendita può essere effettuata sulla base di una stima fatta da un esperto nominato dallo stesso giudice;
- il giudice, su richiesta dell'agente della riscossione, può nominare un ausiliario incaricato di relazionare sulle caratteristiche e le condizioni del bene pignorato e può anche svolgere la funzione di custode del bene:
- nel caso in cui il bene non sia venduto neppure al terzo incanto, deve essere assegnato allo Stato allo stesso prezzo fissato per il terzo incanto.

ATTENZIONE!

Per rendere più agevole lo svolgimento delle operazioni è stato pignoramento non perda efficacia se il primo incanto non può essere effettuato entro i 200 giorni dall'esecuzione del pignoramento, stabiliti dalla regola generale.

In questi casi l'agente della riscossione ha naturalmente l'onere di fissare i nuovi incanti e avvisare il debitore.

Fermo dei veicoli (comma 1, lettera m-bis)

La procedura di iscrizione del fermo è stata resa più efficiente prevedendo che l'agente della riscossione non possa provvedere automaticamente all'iscrizione nei registri mobiliari, ma debba prima inviare una comunicazione al debitore avvisandolo che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, sarà eseguito il fermo. Non è necessario inviare poi un'ulteriore comunicazione eliminando così anche altri costi a carico del debitore.

Nei 30 giorni a disposizione per versare l'importo dovuto, il debitore può dimostrare all'agente della riscossione che il veicolo in questione è strumentale all'attività di impresa o della professione impedendo, in questo modo, il fermo.

Compensi di riscossione (comma 2)

È stato anticipato al 30 settembre (non più al 31 dicembre) il termine entro il quale devono essere adottati i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con la previsione del calcolo annuale del rimborso che spetta agli agenti della riscossione per i costi sostenuti nell'attività di recupero dei crediti pubblici.



Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate

(art. 53)

Equitalia continuerà a riscuotere per i Comuni fino al 31 dicembre 2013. È stato, infatti, prorogato il termine (precedentemente fissato al 30 giugno 2013), per tenere conto sia della difficoltà manifestata da parte dei Comuni in merito alla gestione delle loro entrate, sia per riordinare la disciplina della riscossione, anche mediante istituzione di un apposito Consorzio (che si avvale delle società del Gruppo Equitalia). Il decreto del Fare dà, in questo modo, avvio a un riordino complessivo della materia con l'obiettivo di mantenere la stabilità finanziaria degli enti locali, assicurando, così, la regolarità dei servizi che, anche con tali entrate, gli stessi enti forniscono ai cittadini.



Per informazioni puoi chiamare gratuitamente Linea Amica al numero verde 803001.



Inoltre, puoi visitare:

- il sito www.semplificaitalia.gov.it per conoscere le semplificazioni, previste da altre disposizioni normative, in materia di Prevenzione incendi, Privacy, Autocertificazione, Ambiente, Sportello unico per l'Edilizia, Controlli, Cambio di residenza in tempo reale, ecc;
- il sito www.impresainungiorno.gov.it per conoscere e accedere ai servizi dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Per aiutarci a semplificare

Se desideri aiutarci a proseguire nell'opera di semplificazione puoi partecipare alla consultazione telematica "Le 100 procedure da semplificare" per individuare le procedure e gli adempimenti più complicati sui quali è necessario intervenire. Per partecipare, vai al link www.magellanopa.it/semplificare

Guida alle semplificazioni del decreto del Fare

La guida è stata predisposta a cura dell'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per le semplificazioni fiscali e il Ministero della Giustizia sui temi della mediazione civile.

Roma, 15 ottobre 2013

Coordinamento: Silvia Paparo, Eleonora Morfuni

Progettazione grafica: Carolina Raiola

Redazione: Marialaura Angeletti, Viviana Attanasio, Mariangela Benedetti, Stefania Bongiovanni, Luca Ferrara, Andrea Flori, Nicoletta Fusco, Carolina Raiola, Isabella

Salza

